



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale / Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820

Tel. 091.334424 / 334043 - Cod. Min. PAPM04000V

Web - <http://www.liceoreginamargherita.edu.it>

E mail: papm04000v@istruzione.it - Posta Certificata: papm04000v@pec.istruzione.it.

Circ. n. 911

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"Regina Margherita" di PALERMO
Prot. 0010292 del 30/05/2025
IV (Uscita)

All'albo dell'Istituto
Ai docenti del liceo musicale
e p. c.: al DSGA
Loro sedi

Oggetto: divieto di svolgimento di attività didattiche e permanenza nei locali scolastici al di fuori dell'orario di servizio.

In applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di orario di lavoro del personale della scuola e di sicurezza nei luoghi di lavoro, si richiama con forza l'attenzione dei docenti del Liceo Musicale sui seguenti obblighi:

1. **È fatto espresso divieto di svolgere attività didattiche, prove individuali, esercitazioni, lezioni aggiuntive o qualsiasi altra attività riconducibile alla funzione docente al di fuori dell'orario di servizio previsto dal Piano delle Attività e approvato dal Dirigente Scolastico**, ai sensi dell'art. 28 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, tuttora vigente per la parte non disapplicata, e dell'art. 28 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018.
2. **È altresì vietata la permanenza non autorizzata nei locali scolastici oltre l'orario di servizio**, in quanto ciò rappresenta una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal **D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico sulla Sicurezza). La presenza in orario extrascolastico non comunicata e non autorizzata impedisce infatti all'Istituzione scolastica di garantire i livelli minimi di vigilanza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
3. Ai sensi dell'art. 20 del **D.Lgs. 81/2008**, ogni lavoratore ha l'obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. La violazione di tale obbligo, unitamente alla presenza arbitraria nei locali scolastici, espone il responsabile a sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, a responsabilità personali di natura civile e penale.

Pertanto, si dispone che:

- ogni attività fuori orario **deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Dirigente Scolastico**;
- **non è consentita l'attivazione autonoma di incontri o prove musicali né per finalità didattiche, né per finalità artistiche o concertistiche**, se non preventivamente concordate e calendarizzate all'interno delle attività collegiali e deliberate.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni sarà oggetto di formale contestazione e potrà comportare l'avvio di procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Si confida nel massimo senso di responsabilità professionale da parte di tutti i docenti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.